

u. 23002

II 3
Consiglio

COMUNE DI REGGIO EMILIA
05 APR. 2016
PROTOCOLLO GENERALE

Reggio Emilia, il 2/04/2016



www.cavriago5stelle.it

Alla cortese attenzione del Sindaco
Alla cortese attenzione della Giunta

OGGETTO: CORREZIONE SOGLIE ISEE A SEGUITO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La sottoscritta Paola Soragni, in veste di Consigliere del gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle" presso il Comune di Reggio

PREMESSO CHE

- L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), nasce con D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, ed è uno strumento che serve per definire la situazione economica di un cittadino e del suo nucleo familiare, tenendo conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia);
- Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assistenziali agevolate (assegni per la maternità, bonus famiglia, bonus bebè, carta acquisti), erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo studio (tasse universitarie e borse di studio), fino alle mense scolastiche o alle agevolazioni per l'iscrizione al nido, nonché per la compartecipazione ai costi dei servizi sociosanitari;
- L'ISEE consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o ai bonus per il gas, l'energia elettrica, bollette telefoniche o dell'acqua, oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la TASI, i trasporti o i ticket sanitari.
- Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli;

CONSIDERATO CHE

- Dal primo gennaio 2015 il calcolo dell'indice è stato revisionato in base all'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al **conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159**, recante il *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)"*, da tutti conosciuto anche come *"nuovo ISEE"*, o impropriamente detto dagli organi di stampa come **"riccometro"**;
- E' quindi operativo il nuovo ISEE, che include e considera reddito qualsiasi supporto in denaro che lo Stato eroga, inclusi quelli per la rimozione degli *"ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana"* ex art. 3 della Costituzione;
- Tra i supporti economici considerati reddito sono ora incluse anche tutte le somme finora fiscalmente esenti, come quelle di cui le persone beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie, incluse pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, di frequenza, di comunicazione erogate ai ciechi civili e ai sordomuti, supporti in denaro per l'assistenza domiciliare erogati in forma indiretta alle persone con disabilità, assegni di cura erogati a

persone non autosufficienti, supporti economici per il trasporto di persone con disabilità, pensioni sociali, pensioni di guerra, assegni percepiti per il mantenimento dei figli, borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dell'INAIL per invalidità o per morte, buono casa erogato in denaro, etc.;

DATO ATTO CHE

- Il Governo ha stabilito che gli enti devono disciplinare l'erogazione delle prestazioni e agevolare in conformità al DPCM, determinando necessariamente nuove soglie di accesso per le prestazioni;
- I parametri definiscono un ampliamento della base reddituale e patrimoniale, cagionando una significativa esclusione di soggetti che fino ad ora rientravano tra i beneficiari e penalizzando oltremodo le famiglie con figli;
- Il "nuovo ISEE", determina un ampliamento della base reddituale e patrimoniale, ed è quindi opportuno che i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti verso l'alto per non comportare un'ingiusta esclusione dall'erogazione di chi fino ad ora ne ha avuto diritto;
- Il nuovo ISEE introdotto dal DPCM n. 159/2013, oltre a comportare una reale compromissione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità - in violazione dei dettami costituzionali che garantiscono la dignità della persona, l'uguaglianza, ed il fondamentale diritto alla salute - risulta essere discriminante e iniquo proprio nella misurazione dei redditi delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- Secondo il dettato dell'art. 3 della Costituzione *"è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*;
- La modalità di calcolo del nuovo ISEE risulta inoltre essere in contrasto con i principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;
- Esistono in Italia esempi di amministrazioni che hanno previsto, per le persone con disabilità gravi, l'esenzione dalla presentazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni utili a compensare la disabilità;

RILEVATO CHE

- A seguito dei ricorsi avanzati, il "Nuovo ISEE" è stato annullato, in alcune parti, dal **Tribunale Amministrativo del Lazio**, con tre sentenze dell'11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15);
- In particolare sono state cassate alcune norme che modificavano la base di calcolo dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- il TAR del Lazio ha escluso che, per queste prestazioni, possano essere computati nel calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF (fra cui indennità di accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidità, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc.), poiché non costituiscono reddito, incremento di ricchezza, **ma sono emolumenti riconosciuti e corrisposti per aiutare l'utenza a far fronte economicamente a situazioni di disabilità e fragilità**;
- Il 29 febbraio 2016, a seguito del ricorso del Governo, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione agli altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR Lazio il 21 febbraio 2015;
- Il Consiglio di Stato rigettando il ricorso presentato dal Governo, e riconfermando le decisioni del Tar, ha argomentato sostenendo che "Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. [...] Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa." [...] Pertanto, *"la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni*

diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”;

PRESO ATTO CHE

- **L'Assemblea legislativa regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione**, presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, prima firmataria Silvia Piccinini, **e sottoscritta anche da consiglieri Pd, Sel, Fi, Fdi-An**, per chiedere alla Giunta - alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato - di agire nelle sedi di confronto Stato-Regioni e nelle sedi governative competenti, affinché si apportino modifiche al DPCM n. 159/2013 a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie numerose;
- Tale risoluzione impone di valutare la rideterminazione di tutte graduatorie di accesso a contributi regionali basati sull'inserimento dell'ISEE e, inoltre, di considerare, per le persone portatrici di disabilità grave, l'introduzione dell'esenzione dalla presentazione della dichiarazione della situazione economica per l'accesso agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzati ad alleviare/compensare la condizione di disabilità, nonché l'esenzione dai relativi costi;
- I Comuni, a partire dal 1 gennaio 2015, applicano le disposizioni del DPCM 159/2013, utilizzando in particolare, ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei servizi, il valore ISEE attestato dall'INPS sulla base di un sistema di calcolo che, almeno per quanto concerne i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con disabilità e limitazioni dell'autonomia, è stato dichiarato illegittimo;

PRECISATO CHE

- La Sentenza del Consiglio di Stato è chiara nel: - escludere (e non semplicemente togliere) dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) di cui all'art. 4, co. 2, lett. f) del DPCM, le cosiddette provvidenze (cioè tutti i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”); - annullare le norme di cui all'art. 4, co. 4, lett. d), nn. 1), 2) 3) del DPCM “per la parte in cui introducono una indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne.
- **Le indicazioni del Consiglio di Stato comportano un iter legislativo e tecnico che abbraccia un arco temporale rilevante durante il quale i cittadini non possono ne utilizzare l'attuale sistema di calcolo ISEE, ritenuto errato dal Consiglio di Stato, ne rinunciare ai benefici che vengono modulati sulla base dell'ISEE.**

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

Adottare provvedimenti di competenza Comunale, per la rideterminazione delle esistenti o aggiunta di soglie supplementari di accesso alle graduatorie, per quei soggetti di cui il nuovo calcolo ISEE in vigore dal 1 Gennaio 2015 abbia escluso l'accesso a qualsiasi beneficio di natura economica, assistenziale e sociale, che rientrino nelle categorie sopracitate dalla sentenza di Stato. Tutto questo al fine di abbattere ogni elemento di disuguaglianza e ripristinare una situazione di giustizia sociale.

M. Baccari

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle
Paola Soragni

Paola Soragni

Beata (Beata 155)